

Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2021, n. 27-4010

L 157/1992. L 248/2005. LR 5/2018 e s.m.i. Stagione venatoria 2021-2022. Indirizzi operativi, quale sperimentazione, per presentazione dei piani numerico-selettivi per il cinghiale e la suddivisione territoriale in settori per il periodo compreso tra il 1 ed il 31 gennaio.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- l'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, prevede che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157";
- l'articolo 28 della L.R. 5/2018 al comma 7 prevede che "Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, in attuazione della Legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della Legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della Legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente Legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;"
- con D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i. sono state approvate le "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina" che individuano i criteri e le procedure per l'approvazione dei piani di gestione degli ungulati valido, nelle sue linee generali, tanto per gli OGUR (Organizzazione e Gestione Ungulati Ruminanti), di durata quinquennale quanto per i piani di abbattimento annuali degli ungulati e della fauna tipica alpina.

Richiamato che la D.G.R. n. 31-3562 del 16 luglio 2021, di approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2021/2022 e delle relative istruzioni operative supplementari, tra le altre cose, prevede che la specie cinghiale sia cacciabile:

- in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti secondo i criteri "Linee Guida Ungulati" stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:
 - classi, Striati - Rossi - Maschi – Femmine
 - periodo 24 aprile - 14 marzo
- dal 19 settembre al 19 dicembre in forma non selettiva;
- dal 1° al 31 gennaio con prelievo numerico-selettivo, anche con l'ausilio dei cani e suddivisione del territorio di ATC e CA in settori assegnati a singole squadre di cacciatori, secondo le specifiche disposizioni stabilite dalla Giunta Regionale. Gli istituti venatori (ATC, CA, Afv, Aatv) deliberano i piani numerico-selettivi per il cinghiale e la suddivisione territoriale in settori -per il periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio- e li comunicano al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca; lo stesso "Settore", previa verifica di coerenza con quanto statuito dalla Regione, approva gli stessi.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca:

- la particolare complessità della materia inerente alla gestione del cinghiale ed i risvolti, anche di pubblica incolumità, correlati alla pervasività del suide e alle sue elevate capacità

di danno alle attività antropiche ed in modo particolare alle coltivazioni agricole risultano dalle sempre più numerose segnalazioni pervenute da aziende agricole, da associazioni, da Enti locali e da privati cittadini, questi ultimi con riferimento ad incidenti stradali provocati da tale animale;

- è necessario incentivare la caccia di selezione al cinghiale, non solo prevedendo periodi più ampi, nel rispetto delle indicazioni ISPRA, ma anche sensibilizzando gli istituti venatori affinché usufruiscano di tale possibilità, consente di sviluppare azioni mirate che, oltre ad essere meno impattanti verso altri tipi di fauna, sono necessarie per limitare l'impatto di tali specie con le attività agricole;
- la caccia di selezione è, pertanto, funzionale a ristabilire un equilibrio della presenza del suide e quindi indirettamente a incidere positivamente sull'impatto della specie sia per quanto riguarda i danni all'agricoltura che per gli incidenti stradali; nonché poco impattante sull'altra fauna presente sul territorio e permette di intervenire in modo mirato.

Dato atto che, come da verifiche effettuate dalla Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca: nelle zone coltivate adiacenti ad aree copertura boschiva discontinua e frammentata sono molto diffuse in Regione Piemonte e sono particolarmente soggette ai danni causati dalla specie cinghiale; la modalità di caccia più idonea per attivare il prelievo numerico-selettivo, anche con l'ausilio dei cani previsto dal calendario venatorio al punto 1.1 lettera q) dell'allegato A) della D.G.R. n. 31-3562 del 16 luglio 2021, è da adottarsi in modo sperimentale esclusivamente nel mese di gennaio 2022, è quella con un numero massimo di 3 cani e un numero massimo di partecipanti complessivo di 25 cacciatori.

Stabilito di approvare, quale sperimentazione, gli indirizzi operativi per la presentazione dei piani di prelievo numerico-selettivo della specie cinghiale, dal 1° al 31 gennaio, anche con l'ausilio dei cani e suddivisione del territorio di ATC e CA in settori assegnati di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Richiamata, inoltre la D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019 di aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e cibo ed individuazione dei relativi termini di conclusione ed in particolare le schede n. 180 (approvazione dei piani di prelievo selettivo di ungulati selvatici o tipica fauna alpina negli istituti venatori) e 181 (Modifica dei piani di prelievo selettivo approvati).

Dato atto che, per quanto riguarda gli abbattimenti selettivi, per ognuno di essi dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e copia, con le seguenti destinazioni: una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi presso il centro di controllo per gli ATC e CA o la direzione dell'A.F.V. o dell'A.A.T.V.; all'atto dell'abbattimento e a recupero avvenuto della specie suddetta dovrà essere apposto un contrassegno.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato;
con voti unanimi espressi nelle forme di Legge,

delibera

di approvare, quale sperimentazione per la stagione venatoria 2021/2022, gli indirizzi operativi per la presentazione dei piani numerico-selettivi per il prelievo del cinghiale anche con l'ausilio dei cani di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

di demandare al Settore A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento; nonché un resoconto sugli esiti di tale sperimentazione; di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A)

INDIRIZZI OPERATIVI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI NUMERICO-SELETTIVI PER IL PRELIEVO DEL CINGHIALE ANCHE CON L'AUSILIO DEI CANI

FINALITÀ

I presenti indirizzi operativi sono una parte dell'obiettivo più generale di una gestione del cinghiale, e delle problematiche ad esso connesse, che tenda al raggiungimento del maggiore livello possibile di compatibilità della specie nel contesto ambientale, agricolo e sociale della Regione Piemonte.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

I piani numerico-selettivi per il prelievo del cinghiale anche con l'ausilio dei cani sono predisposti dai seguenti istituti venatori:

- AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC);
- COMPRENSORI ALPINI (CA);
- AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (AFV);
- AZIENDE AGRICOLE TURISTICO VENATORIE (AATV).

La redazione della domanda di approvazione dei piani può essere effettuata da tecnici faunistici delegati dal legale rappresentante degli istituti venatori ed è trasmessa al Settore infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca dal legale rappresentante dell'istituto venatorio richiedente.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per il tramite della procedura informatica dedicata ed è necessario che l'istituto venatorio sia precedentemente iscritto all'Anagrafe Agricola del Piemonte e abbia costituito il relativo fascicolo aziendale.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA E PERIODO DI CACCIA

I piani devono essere presentati entro e non oltre il 15 di novembre della stagione venatoria corrente attraverso la procedura informatica indicata dal Settore regionale competente per l'istruttoria tecnica.

I piani ammissibili in seguito alle risultanze dell'istruttoria tecnica, sono approvati con Delibera della Giunta Regionale.

Il prelievo dei capi dei piani approvati è consentito nei settori di caccia individuati e nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio.

CONTENUTI DEI PIANI

I piani numerico-selettivi per il prelievo del cinghiale anche con l'ausilio dei cani vengono redatti in modo da contenere:

a) il numero dei capi da abbattere e la ripartizione in:

- Giovani (0-12 mesi)
- Adulti (> 12 mesi)

b) i risultati dei censimenti e/o delle stime di consistenza e/o all'analisi delle dinamiche di popolazione;

c) i risultati del prelievo della precedente e della stagione venatoria corrente aggiornati alla data di presentazione del piano con particolare riferimento alla distribuzione degli abbattimenti per sesso e classi d'età;

d) l'individuazione dei settori di caccia

e) l'entità dei danni alle colture agricole.

Costituiscono parte integrante della domanda di approvazione del piano i seguenti documenti:

- DOMANDA DI APPROVAZIONE
- RELAZIONE TECNICA
- INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI DI CACCIA

Il settore competente per la definizione delle modalità operative di dettaglio e delle istruttorie tecniche è il Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca.

METODO DI CACCIA

Il metodo di caccia, adottato in modo sperimentale esclusivamente nel mese di gennaio 2022 è quello con un numero massimo di 3 cani e un numero massimo di partecipanti complessivo di 25 cacciatori.

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

Gli istituti venatori individuano dei settori che vengono assegnati alle singole squadre anche a rotazione qualora il numero delle squadre sia superiore ai settori individuati.

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

I cacciatori che compongono le squadre devono essere tutti abilitati alla caccia di selezione.

La composizione della squadra deve essere presentata all'istituto venatorio su un apposito modulo riportante i nominativi del capo squadra, di un eventuale vice e dei componenti la squadra. Ogni nominativo deve essere corredato di: luogo e data di nascita, residenza ed indirizzo, numero di licenza di caccia e firma di adesione.

COMPITI DEL CAPOSQUADRA

Il caposquadra o i suoi vice non devono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli artt. 30 e 31 della legge 157/1992 o in quelle dell'art. 40 della l.r. 5/2012, per le due annate precedenti alla designazione.

Il caposquadra o, in sua assenza, un suo vice, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della cacciata garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste dalle presenti linee guida e da ogni altra disposizione emanata dall'Istituto venatorio.

Il Caposquadra deve assolvere i seguenti compiti:

- a) annotare, prima di ogni giornata di caccia nel registro di caccia al cinghiale i nominativi dei partecipanti e verificare che siano regolarmente iscritti nel registro degli aventi diritto;
- b) al termine della giornata di caccia deve redigere e controfirmare il registro giornaliero dove verranno riportati tutti i dati richiesti.

In caso di mancato adempimento ai compiti di cui al punto precedente da parte di un caposquadra, l'istituto venatorio può revocarne l'incarico e procedere alla sua sostituzione.

MODALITÀ OPERATIVE

La squadra esercita l'attività venatoria in un solo istituto venatorio e ciascun componente può aderire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria. L'attività di caccia deve essere segnalata almeno un'ora prima dell'orario di apertura della caccia indicato sul tesserino venatorio tramite l'esposizione di tabelle riportanti la dizione "CACCIA AL CINGHIALE IN ATTO" lungo le strade o sentieri di accesso alla zona di caccia. Le tabelle devono essere rimosse al termine della cacciata.

La squadra è considerata presente e operativa se provvede ad apporre le tabelle di cui al paragrafo precedente almeno entro un'ora prima dell'orario di apertura della caccia indicata sul tesserino venatorio. La mancata apposizione o rimozione delle tabelle a cacciata dichiarata chiusa, o l'assenza della squadra comporta la possibilità per il singolo cacciatore di accedere all'area.

Per una maggior sicurezza ciascun partecipante alla cacciata deve indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile come previsto dalla L.R. n. 5/2018.

Ogni iscritto alle squadre dovrà essere in possesso di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comitato di Gestione.

La partecipazione alla cacciata a squadre comporta, ad ogni effetto, l'utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale.

I cani impiegati dovranno essere gestiti in modo tale da limitare, per quanto possibile, il disturbo alle altre specie di fauna selvatica presenti nell'area di caccia.

Ogni squadra ammessa deve esser dotata di "registro di caccia" suddiviso per giornate. Il registro nel corso della cacciata deve essere sempre in possesso del caposquadra e sempre disponibile per ogni controllo e dovrà essere compilato in ogni sua parte dal caposquadra.

Il registro dovrà essere riconsegnato presso la sede dell'istituto venatorio entro 5 giorni dalla conclusione dell'attività venatoria.

I dati contenuti nel registro dovranno pervenire alla Regione Piemonte entro il 15 marzo 2022 a cura degli istituti venatori.

ABBATTIMENTI

Per ogni abbattimento dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e copia, con le seguenti destinazioni: una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi presso il centro di controllo per gli ATC e CA o la direzione dell'A.F.V. o dell'A.A.T.V.; all'atto dell'abbattimento e a recupero avvenuto della specie suddetta dovrà essere apposto un contrassegno.

Il Comitato di gestione o il concessionario di AATV o AFV, a conclusione del piano di abbattimento selettivo, trasmette al Settore regionale competente, entro il 15 marzo 2022, i dati desunti dalle schede biometriche, relativi ai capi abbattuti, su supporto informatizzato, utilizzando il portale osservatorio faunistico di cui all'articolo 21 della l.r. 5/2018.

Al termine della cacciata la squadra deve contattare l'istituto venatorio per la verifica del capo abbattuto da parte del personale incaricato.